



Elezioni amministrative **2008**

Calendario delle operazioni elettorali

Avvertenza

La pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio comunale, a decorrere dal giorno di convocazione comizi e sino alla conclusione del procedimento elettorale.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni elettorali. Restano, quindi, invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi che disciplinano il procedimento elettorale.

Il procedimento per la elezione degli organi delle province e dei comuni deve essere coordinato, per quanto riguarda il primo turno di votazione, con quello relativo alle elezioni politiche e regionali; lo svolgimento contemporaneo dei diversi procedimenti elettorali è disciplinato dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161.

Questa pubblicazione è consultabile anche nel sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) ed è aggiornato al 18 febbraio 2008.

Calendario

<i>Data</i>	Giorni ante voto	<i>Data</i>	Giorni ante voto
28 febbraio, giovedì	45°	21 marzo, venerdì	23°
29 febbraio, venerdì	44°	22 marzo, sabato	22°
1 marzo, sabato	43°	23 marzo, domenica	21°
2 marzo, domenica	42°	24 marzo, lunedì	20°
3 marzo, lunedì	41°	25 marzo, martedì	19°
4 marzo, martedì	40°	26 marzo, mercoledì	18°
5 marzo, mercoledì	39°	27 marzo, giovedì	17°
6 marzo, giovedì	38°	28 marzo, venerdì	16°
7 marzo, venerdì	37°	29 marzo, sabato	15°
8 marzo, sabato	36°	30 marzo, domenica	14°
9 marzo, domenica	35°	31 marzo, lunedì	13°
10 marzo, lunedì	34°	1 aprile, martedì	12°
11 marzo, martedì	33°	2 aprile, mercoledì	11°
12 marzo, mercoledì	32°	3 aprile, giovedì	10°
13 marzo, giovedì	31°	4 aprile, venerdì	9°
14 marzo, venerdì	30°	5 aprile, sabato	8°
15 marzo, sabato	29°	6 aprile, domenica	7°
16 marzo, domenica	28°	7 aprile, lunedì	6°
17 marzo, lunedì	27°	8 aprile, martedì	5°
18 marzo, martedì	26°	9 aprile, mercoledì	4°
19 marzo, mercoledì	25°	10 aprile, giovedì	3°
20 marzo, giovedì	24°	11 aprile, venerdì	2°
		12 aprile, sabato	1°

13 e 14 aprile 2008, domenica e lunedì
giorni della votazione

<i>Data</i>	Giorni post voto	<i>Data</i>	Giorni post voto
15 aprile, martedì	1°	21 aprile, lunedì	7°
16 aprile, mercoledì	2°	22 aprile, martedì	8°
17 aprile, giovedì	3°	23 aprile, mercoledì	9°
18 aprile, venerdì	4°	24 aprile, giovedì	10°
19 aprile, sabato	5°	25 aprile, venerdì	11°
20 aprile, domenica	6°	26 aprile, sabato	12°

27 e 28 aprile 2008, domenica e lunedì
ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco

Scadenze dei principali adempimenti

*per l'elezione diretta
del sindaco, del presidente della provincia,
del consiglio comunale e del consiglio provinciale
di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008
(turno di ballottaggio
domenica 27 e lunedì 28 aprile 2008)*

giovedì 28 febbraio

45° giorno antecedente quello della votazione

- **Il sindaco pubblica il manifesto di convocazione dei comizi elettorali**, con il quale è dato avviso agli elettori della data dell'elezione:

(art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

(art. 8, comma 2, della legge 8 marzo 1951, n. 122)

- **Inizia il periodo** durante il quale:

- a) **i consigli comunale e provinciale** possono adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (*fino all'elezione dei nuovi consigli*);

(art. 38, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

- b) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

- c) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali**:

- 1) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative **la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali**, è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre trasmissioni (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*);

(art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

- 2) **la comunicazione politica radio-televisiva** si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati che sono in competizione *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 1, della legge 28/2000)

- 3) **la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica** comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 28/2000 *(fino alla chiusura della campagna elettorale)*;

(art. 4, comma 9, della legge 28/2000)

- 4) **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto *(fino alla chiusura delle operazioni di voto)*;

(art. 5, comma 2, della legge 28/2000)

- d) per quanto riguarda **le emittenti radiofoniche e televisive locali** *(fino alla data di chiusura della campagna elettorale)*:

- 1) **i programmi di comunicazione politica** devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

(art. 3 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 2) **i programmi di informazione** devono garantire pluralismo;

(art. 4, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 3) in tutte le trasmissioni diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, **è vietato fornire**, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

(art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 4) possono essere trasmessi **messaggi politici a pagamento**;

(art. 5, comma 1, e art. 6 del codice di autoregolamentazione adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

- 5) possono essere trasmessi **messaggi politici autogestiti a titolo gratuito**;

(art. 5, comma 2 del codice di autoregolamentazione approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

- e) **gli editori di quotidiani e periodici** che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno prima della data delle elezioni*).

Sono ammessi soltanto:

- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
- 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
- 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

(art. 7 della legge 28/2000)

- f) il personale dei comuni addetto ai servizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni comunali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*);

(art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

(art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II) di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle Autonome aree di contrattazione della Dirigenza del 25 novembre 1998, sottoscritto il 7 maggio 2002)

(art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto il 19 settembre 2002)

(art. 90, comma 3, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali, firmato il 1° agosto 2002; art. 83, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area non dirigenziale - Regione e autonomie locali - sottoscritto il 7 dicembre 2006)

- g) **i comuni**, su richiesta delle forze politiche che partecipano alla consultazione elettorale, mettono a disposizione, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 19, comma 1, della legge 515/1993)

martedì 4 marzo

5° giorno successivo

a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

(40° giorno antecedente quello della votazione)

- **Il Presidente della Corte d'appello e/o del Tribunale competente** costituisce:

- a) l'**Ufficio elettorale centrale** per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

(art. 13 della legge 122/1951)

b) gli **Uffici elettorali circoscrizionali** per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

(art. 12 della legge 122/1951)

Il Presidente del Tribunale competente costituisce l'Ufficio centrale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

► **Scade il termine entro il quale:**

a) **i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea**, che intendono partecipare alle elezioni degli organi del comune in cui sono residenti, presentano al sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune;¹

(art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)

b) **le emittenti radiofoniche e televisive** nazionali comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la collocazione nel palinsesto dei contenitori per la trasmissione di messaggi autogestiti.

(art. 4, comma 8, della legge 28/2000)

lunedì 10 marzo

34° giorno antecedente quello della votazione

► **Scade il termine** entro il quale devono pervenire al comune le domande di chi, non partecipando alla consultazione elettorale con liste di candidati, intende eseguire affissioni di propaganda elettorale negli appositi spazi.

(art. 1, comma 2, e art. 4, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212)

da
martedì 11 marzo
sino a
giovedì 13 marzo

dal
33°
al
31° giorno antecedente quello della votazione

► **La giunta comunale** delimita gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che

¹ I Paesi aderenti all'Unione Europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

partecipano alla consultazione elettorale con gruppi o liste di candidati e di coloro che non vi partecipano direttamente.

(artt 2, 3 e 4 della legge 212/1956)

venerdì 14 marzo

30° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine per la eliminazione delle cause di ineleggibilità** (con l'eccezione del direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per i quali il termine è scaduto 180 giorni prima della data di scadenza del consiglio in carica).

(art. 60, commi 2 e 3, del testo unico 267/2000)

- ▶ **Ore 8.00 — Inizia la presentazione:**

- a) **delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale** presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale;

(art. 14, comma 6, della legge 122/1951)

(art. 32 del testo unico legge 570/1960)

- b) **delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

(art. 28, comma 11, e art. 32, comma 10 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 28, comma 12, e art. 32, comma 11, del testo unico 570/1960)

- ▶ **Inizia il periodo durante il quale:**

- a) **è ammessa la propaganda elettorale** a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali solo nei limiti consentiti dalla legge 212/1956;

(art. 29, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

- b) **è vietata la propaganda elettorale** luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale;

(art. 6 della legge 212/1956)

(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

c) **le riunioni e i comizi elettorali** possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore;

(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

d) **è possibile l'invio di propaganda elettorale** a tariffa postale agevolata;

(art. 17 della legge 515/1993)

e) **tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale** devono indicare il nome del committente responsabile (*fino alla chiusura della campagna elettorale*);

(art. 29, comma 3, della legge 81/1993)

f) **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere** messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, con modalità e procedure stabilite in legge;

(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)

g) **le emittenti nazionali possono trasmettere** esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

(art. 3, comma 7, della legge 28/2000)

sabato 15 marzo

29° giorno antecedente quello della votazione

► **Ore 12.00 — Scade il termine per la presentazione:**

a) **delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale** presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale;

(art. 14, comma 6, della legge 122/1951)

(art. 32 del testo unico 570/1960)

b) **delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale** presso la segreteria del comune.

(art. 28, comma 11 e art. 32, comma 10 del testo unico 570/1960)

► **Il segretario comunale** invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature presentate.

(art. 28, comma 12, e art. 32, comma 11, del testo unico 570/1960)

domenica 16 marzo

*1° giorno successivo a quello della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle candidature
(28° giorno antecedente quello della votazione)*

ELEZIONI PROVINCIALI

► **Scade il termine entro il quale l'Ufficio elettorale centrale:**

- a) **esamina le candidature** presentate per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

(art. 14, comma 6, della legge 122/1951)
(art. 33, del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati dei gruppi di candidati, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente della provincia ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun gruppo di candidati ammesso;

(art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni adottate** al Servizio elettorale della Regione, per la stampa del manifesto con le candidature delle schede di votazione.

(art. 17, comma 1, della legge 122/1951)

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

► **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale:**

- a) **esamina le candidature** presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

(art. 33 del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 33, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)
(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni adottate** rispettivamente al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 34 del testo unico 570/1960)

- ▶ **Sono affisse all'albo pretorio nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti i preventivi di spesa cui si intendono vincolati le liste ed i candidati.**

(art. 30, comma 2, della legge 81/1993)

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

- ▶ **Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale:**
 - a) **esamina le candidature** presentate per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
(art. 30 del testo unico 570/1960)
 - b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;
(art. 30, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960
(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)
 - c) **comunica ai delegati di lista le decisioni** di ricasazione della lista o di esclusione di candidati;
(art. 30, comma 1, lett. e-ter), del testo unico 570/1960)
 - d) **dà immediata comunicazione delle decisioni adottate**, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.
(art. 31 del testo unico 570/1960)

martedì 18 marzo

26° giorno antecedente quello della votazione

le operazioni di seguito descritte si svolgono solo se nella giornata di domenica l'Ufficio centrale o la Commissione elettorale circondariale hanno sollevato contestazioni in sede di esame delle candidature.

ELEZIONI PROVINCIALI

- ▶ **L'Ufficio elettorale centrale:**

- a) **si riunisce per udire**, eventualmente, **i delegati** dei gruppi dei candidati (che hanno preso cognizione delle contestazioni già nella giornata di domenica), **e per decidere sulle contestazioni** effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di presidente della provincia e di quelle alla carica di consigliere provinciale, per ammettere nuovi documenti e nuovi contrassegni e per deliberare sulle modifiche effettuate;

(art. 14, comma 6, della legge 122/1951)
(art. 33, comma 3, del testo unico 570/1960)

- b) **effettua**, alla presenza dei delegati dei gruppi di candidati, **il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente della provincia ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun gruppo di candidati ammesso;

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate al Servizio elettorale della Regione per la stampa del manifesto con le candidature e delle schede di votazione.

(art. 17, comma 1, della legge 122/1951)

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

► **La Commissione elettorale circondariale:**

- a) **si riunisce per udire**, eventualmente, **i delegati** di lista (che hanno preso cognizione delle contestazioni già nella giornata di domenica), **per decidere sulle contestazioni** effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e nuovi contrassegni e per deliberare sulle modifiche effettuate;

(art. 33, comma 3, del testo unico 570/1960)

- b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **ed il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 33, comma 1, lettera e-bis, del testo unico 570/1960)
(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

- c) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 34 del testo unico 570/1960)

**ELEZIONI NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**

- **I delegati di lista** (ai quali la Commissione già nella giornata di domenica aveva a tal fine assegnato un termine di 48 ore) presentano i nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati.

(art. 30, comma 1, lettera b), del testo unico 570/1960)

- **La Commissione elettorale circondariale:**

a) **si riunisce per decidere** in ordine ai nuovi contrassegni presentati;

(art. 30, comma 1, lettera b) del testo unico 570/1960)

b) **effettua il sorteggio**, alla presenza dei delegati di lista, per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, **e il sorteggio** per l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa;

(art. 30, comma 1, lettera e-bis), del testo unico 570/1960)

(art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

c) **dà immediata comunicazione delle decisioni** adottate, rispettivamente, al sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

(art. 31 del testo unico 570/1960)

<i>tra</i>	<i>tra</i>
domenica 16 marzo	<i>il 28°</i>
<i>e</i>	<i>e</i>
giovedì 20 marzo	<i>il 24° giorno antecedente quello della votazione</i>

- **Entro i due giorni successivi alla ricezione** della comunicazione delle candidature ammesse, **la giunta comunale ripartisce** in sezioni gli spazi per la propaganda elettorale e assegna tali sezioni a coloro che partecipano alla consultazione elettorale con gruppi o liste di candidati e a coloro che, pur non partecipando direttamente alla consultazione, hanno presentato domanda per effettuare affissioni.

(art. 5 della legge 212/1956)

mercoledì 19 marzo

*25° giorno antecedente quello della votazione
(20° giorno successivo a quello della pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali)*

- ▶ **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la **cartolina-avviso** recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.

(art. 6, della legge 7 febbraio 1979, n. 40)

sabato 29 marzo

15° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Scade il termine** entro il quale:

a) **gli elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, devono fare pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto **per le elezioni provinciali** se il luogo di dimora è situato nel territorio della provincia e **per le elezioni comunali**, se il luogo di dimora è situato nel territorio del comune;

(art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22)

b) **il sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione di cui al punto precedente, include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

(art. 1, comma 5, del decreto-legge 1/2006)

c) **elezioni provinciali: il sindaco**, solamente per gli elettori ammessi al voto a domicilio in un comune diverso della provincia da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove avviene la raccolta del voto a domicilio;

(art. 1, comma 6, del decreto legge 1/2006)

d) **il sindaco cura l'affissione** nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale, secondo l'ordine del sorteggio;

(art. 17, comma 1, n. 1, della legge 122/1951)

- e) **il sindaco cura l'affissione** nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, secondo l'ordine del sorteggio.

(art. 31, comma 1, e art. 34, comma 1 del testo unico 570/1960)

- Inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*).

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

sabato 5 aprile

8° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine entro il quale il presidente della Commissione elettorale circondariale invia** al sindaco di ciascun comune del circondario un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(art. 18, comma 2, del testo unico 570/1960)

da
martedì 8 aprile
sino a
lunedì 14 aprile

dal 5° giorno
antecedente quello della votazione
sino ai giorni della votazione
compresi

- **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e i giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299)

giovedì 10 aprile

3° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine** entro il quale:
- a) **elezioni provinciali** — gli elettori di un comune della provincia ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio della provincia, devono far pervenire al sindaco del
-

comune nelle cui liste elettorali sono iscritte la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione;

- b) **elezioni comunali** — gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione;

(art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

(art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

- c) **elezioni provinciali** — l'Ufficio elettorale centrale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei gruppi di candidati presso ogni Ufficio di sezione;

(art. 35, comma 1, del testo unico 570/1960)

- d) **elezioni comunali** — la Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio di sezione.

(art. 35, comma 1, del testo unico 570/1960)

venerdì 11 aprile

2° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Consegna ai sindaci**, da parte del Servizio elettorale della Regione, dei pacchi delle schede per la votazione.
- ▶ **Elezioni provinciali e comunali** — Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi (elezioni provinciali) e dei rappresentanti di lista (elezioni comunali) presso le singole sezioni elettorali. Il segretario ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Eventualmente, le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della domenica, purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

(art. 35, comma 2, del testo unico 570/1960)
- ▶ **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:
 - a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;

- b) **rilascia** ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(artt. 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 8, commi 3 e 4, della legge 136/1976)

sabato 12 aprile

giorno antecedente quello della votazione

- **Inizia il divieto di effettuare**, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- a) **i comizi, le riunioni** di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) **la nuova affissione** di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- c) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale.

(art. 9 della legge n. 212/1956)

(art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)

- **Elezioni provinciali: scade il termine** entro il quale i naviganti (marittimi e aviatori), che si trovano fuori dal comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nel comune in cui si trovano al sindaco di tale comune. Le richieste sono comunicate al sindaco del comune di residenza e ai presidenti degli Uffici di sezione prima dell'inizio delle operazioni.

(art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- **Ore antimeridiane — Consegna ai presidenti** degli Uffici elettorali di sezione con il materiale occorrente per la votazione, degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o di detenzione, nonché degli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, compresi quelli che votano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.

(artt. 30 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 8, comma 3, lettera a) della legge 136/1976)

(art. 1, commi 5 e 6, lettera a), del decreto legge 1/2006)

- **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione e provvede a far autenticare le schede di votazione.**

(art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957)

- **All'atto dell'insediamento del seggio** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, **fissa il giorno e le ore** in cui si procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, fermo restando che gli stessi potranno votare, per le elezioni provinciali, se iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia e, per le elezioni comunali, se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

(art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 9 della legge 136/1976)

- **Elezioni provinciali e comunali** — Presentazione direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi (elezioni provinciali) e dei rappresentanti di lista (elezioni comunali), che non sono già stati presentati al segretario comunale.

(art. 35, comma 2, del testo unico n. 570/1960)

- **Alla conclusione di tutti gli adempimenti sopra indicati**, il presidente provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico con tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione. Quindi, rimanda le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione al mattino del giorno successivo, domenica, con **inizio delle votazioni alle ore 8.00**. Successivamente provvede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi.

(art. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

**domenica 13 aprile
e lunedì 14 aprile**

giorni della votazione

- **Continuano ad essere vietati:**
- a) **i comizi, le riunioni** di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) **la nuova affissione** di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
 - c) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale;
 - d) **la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 9 della legge 212/1956)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

- ▶ **I comuni** possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 19, comma 1-bis, della legge 515/1993)

- ▶ **Inizia il divieto di ogni forma di propaganda** entro il raggio di duecento metri dall'ingresso degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 9 della legge 212/1956)

domenica 13 aprile

1° giorno di votazione

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore **8.00** alle ore **22.00** per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

- ▶ **Elezioni provinciali e comunali** — presentazione prima dell'inizio della votazione direttamente ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi (elezioni provinciali) e dei rappresentanti di lista (elezioni comunali), che non sono già stati presentati al segretario comunale.

(art. 35, comma 2, del testo unico 570/1960)

- ▶ **Il presidente**, riprende le operazioni elettorali e, alle **ore 8.00**, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle **ore 22.00**.

(art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **Elezioni provinciali e comunali** — **Ore 12.00 scade il termine** per la presentazione alle rispettive segreterie anche per le eventuale votazione di ballottaggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati (elezioni provinciali) presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale, e dei rappresentanti di lista (elezioni comunali) presso l'Ufficio centrale.

(art. 18 della legge 122/1951)

- ▶ **Ore 22.00** — Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio; quindi provvede alla chiusura dell'urna, alla formazione del plico con gli atti, alla chiusura della sala e rinvia le operazioni di voto alle ore 7.00 del giorno successivo, lunedì.

(art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

lunedì 14 aprile

2° giorno di votazione

- ▶ **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore **7.00** per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

- ▶ **Il presidente**, dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7.00, riprende le operazioni di votazione che si protraggono fino alle ore 15.00. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 64 bis del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **Immediatamente dopo la chiusura della votazione — Il presidente, dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo. Successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e **le trasmette contemporaneamente**, al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

(art. 2 lettera c) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161)

- ▶ **Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di spoglio**, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera. Lo scrutinio per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio provinciale e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14.00 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza alle elezioni regionali e poi a quelle provinciali e comunali.

(art. 2, lettera c), del decreto legge 161/1976)

martedì 15 aprile

1° giorno successivo alla votazione

- ▶ **Il presidente alle ore 14.00** ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione e dà inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali ed amministrative, dando la precedenza allo spoglio delle schede relative alle consultazioni regionali e poi a quelle relative alle consultazioni provinciali e comunali. Lo scrutinio deve essere ultimato entro 24 ore.

(art. 2, comma 1, lettera c), quarto periodo, del decreto legge 161/1976)

(art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

martedì 15 aprile

*1° giorno successivo alla votazione
(o, al più tardi, alle ore 8.00 del mercoledì)*

- ▶ **Elezioni comunali: Adunanza dei Presidenti delle sezioni** — Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, quando il comune ha più sezioni, il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni e, insieme ad esse, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni e proclama gli eletti.

(art. 67 del testo unico 570/1960)

martedì 15 aprile

*1° giorno successivo alla votazione
(o, al più tardi, la mattina del mercoledì)*

- ▶ **Elezioni comunali: Ufficio centrale** — Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

Nel caso in cui nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente sospende le operazioni dell'Ufficio, individua i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni elettorali successive alla votazione di ballottaggio.

(art. 72 del testo unico 570/1960)

martedì 15 aprile

*1° giorno successivo alla votazione
(o, comunque, non appena ricevuti i verbali di tutti gli uffici di
sezione del collegio uninominale)*

- ▶ **Elezioni provinciali: Ufficio elettorale circoscrizionale** — Non appena ricevuti i verbali di tutte le sezioni elettorali del collegio uninominale, **l'Ufficio elettorale circoscrizionale si riunisce**, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, per sommare i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di presidente alla provincia e alla carica di consigliere provinciale in tutte le sezioni del collegio. Successivamente, **trasmette una copia del verbale all'Ufficio elettorale centrale.**

(art. 21 della legge 122/1951)

giovedì 17 aprile

3° giorno successivo alla votazione
(o, comunque, non appena ricevuti i verbali di tutti gli uffici
elettorali circoscrizionali)

- **Elezioni provinciali: Ufficio elettorale centrale** — Non appena ricevuti i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali di tutti i collegi uninominali, **l'Ufficio elettorale centrale si riunisce** alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, per determinare i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati, la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere provinciale e proclamare gli eletti.

Nel caso in cui nessun candidato alla carica di presidente della provincia abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente sospende le operazioni dell'Ufficio, individua i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni elettorali successive alla votazione di ballottaggio.

(art. 23 della legge 122/1951)

*dal giorno della proclamazione dei risultati fino a quelli
della votazione di ballottaggio compresi*

- **Continua il periodo in cui:**
- a) **è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche** lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili;
- (art. 9 della legge 28/2000)
- b) **la comunicazione politica e la propaganda radio televisive** sono disciplinate dalla speciale normativa;
- (legge n. 28/2000; artt. 1 e 15 della legge n. 515/1993; codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004)
- c) **è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (*sino alla conclusione delle operazioni di voto*);
- (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)
- d) **il personale dei comuni e delle province addetto ai servizi elettorali può effettuare lavoro straordinario** per lo svolgimento delle elezioni

entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti
(sino al trentesimo giorno successivo alla votazione);

(art. 15 del decreto legge 8/1993)

(art. 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 1° agosto 2002, art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004; art. 83, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area non dirigenziale – Regione e autonomie locali – sottoscritto il 7 dicembre 2006)

- e) i comuni su richiesta delle forze politiche che partecipano alle diverse consultazioni elettorali, **mettono a disposizione**, senza oneri a carico dei propri bilanci, locali di loro proprietà per conferenze e dibattiti.

(art. 19, comma 1 della legge 515/1993)

*entro 3 giorni dalla ricezione da parte del Tribunale,
o della Sezione distaccata, della busta contenente le liste
degli elettori della sezione*

- **Il giudice**, invitati gli scrutatori ad assistere, se lo credono, alle operazioni, procede all'apertura della busta contenente le liste degli elettori della sezione.

Le liste rimangono depositate, per quindici giorni, nella cancelleria del Tribunale, o della Sezione distaccata del Tribunale, e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

(art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

*entro 3 giorni dalla chiusura
delle operazioni di scrutinio*

- **Elezioni provinciali** — Quando non è stato necessario procedere al ballottaggio, il **Presidente dell'Ufficio elettorale centrale** notifica agli eletti i risultati delle elezioni. **L'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali**, sulla base di tale comunicazione, pubblica i risultati delle elezioni.

- **Elezioni comunali** — Il **sindaco** pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

(art. 61 del testo unico 570/1960)

domenica 20 aprile

7° giorno successivo al primo giorno della votazione

► **Ultimo giorno utile:**

- a) **elezioni provinciali** — per i candidati alla carica di presidente della provincia ammessi alla votazione di ballottaggio, **per dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati**, rispetto a quelli con i quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, compresi quelli collegati al primo turno;

(art. 2, comma 9, legge regionale 21 aprile 1999, n. 10)

- b) **elezioni comunali** — per i candidati alla carica di sindaco ammessi alla votazione di ballottaggio, per dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate, comprese quelle collegate al primo turno.

(art. 5, comma 7, legge regionale 9 marzo 1995, n. 14)

da
martedì 22 aprile
sino a
lunedì 28 aprile

dal 5° giorno antecedente quello della votazione sino ai giorni della votazione di ballottaggio compresi

- **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e i giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate e dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento e furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

giovedì 24 aprile

3° giorno antecedente quello della votazione di ballottaggio

- **Scade il termine entro il quale:**

- a) **elezioni provinciali** — gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio della provincia, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione;
- b) **elezioni comunali** — gli elettori del comune ricoverati in luoghi di cura o detenuti in luoghi di detenzione situati nel territorio del comune, devono far pervenire al sindaco la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione.

(art. 51 del del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 8 della legge 136/1976)

venerdì 25 aprile

2° giorno antecedente la votazione di ballottaggio

- ▶ **Consegna ai sindaci**, da parte delle Prefetture — Uffici territoriali del Governo), delle cassetine contenenti i timbri per gli Uffici elettorali di sezione e (da parte del Servizio elettorale della Regione) competente in materia di autonomie locali, dei pacchi delle schede per la votazione.
- ▶ **Scade il termine entro il quale il sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o di detenzione:
 - a) **include** i nominativi degli elettori degenti o detenuti negli elenchi da consegnare ai presidenti degli Uffici delle sezioni nelle cui liste gli stessi sono iscritti;
 - b) **rilascia** ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti alla lettera a).

(artt. 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 8, commi 3 e 4, della legge 136/1976)

sabato 26 aprile

giorno antecedente quello della votazione di ballottaggio

- ▶ **Inizia il divieto di effettuare**, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:
 - a) **i comizi**, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- b) **la nuova affissione** di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- c) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale.

(art. 9 della legge 212/1956)

(art. 9-bis del decreto-legge 807/1984)

- ▶ **Ore antimeridiane — Consegna ai presidenti** degli Uffici elettorali di sezione con il materiale occorrente per la votazione, degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare rispettivamente, nei luoghi di cura o di detenzione, nonché degli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio, compresi quelli che votano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.

(artt 30 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 8, terzo comma, lettera a), della legge 136/1976)

(art. 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 1/2006)

- ▶ **Ore 16.00 — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione** e provvede a far autenticare le schede di votazione.

(art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **All'atto dell'insediamento del seggio — Il presidente** dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, **fissa il giorno e le ore** in cui procederà alla raccolta del voto degli elettori degenti o detenuti, se iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

(art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

(art. 9 della legge 136/1976)

**domenica 27 aprile
e lunedì 28 aprile**

giorni della votazione di ballottaggio

- ▶ **Inizia il divieto di ogni forma di propaganda** entro il raggio di duecento metri dall'ingresso degli Uffici elettorali di sezione.

(art. 9 della legge n. 212/1956)

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**

- a) **i comizi**, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) **la nuova affissione** di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;

c) **la diffusione di trasmissioni radio-televisive** di propaganda elettorale;

d) **la diffusione di risultati di sondaggi** demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

(art. 9 della legge n. 212/1956)

(art. 9-bis del decreto-legge n. 807/1984)

(art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000)

► **I comuni** possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

(art. 19, comma 1-bis, e art. 20, comma 2, della legge n. 515/1993)

domenica 27 aprile

1° giorno della votazione di ballottaggio

► **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore 8.00 alle ore 22.00 per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

► **Il presidente** riprende le operazioni elettorali e, alle **ore 8.00**, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle **ore 22.00**.

(art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

lunedì 28 aprile

2° giorno della votazione di ballottaggio

► **Gli uffici comunali restano aperti** dalle ore 7.00 per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000)

► **Il presidente**, dell'Ufficio elettorale di sezione, riprende le operazioni elettorali di votazione alle **ore 7.00**, che si protraggono fino alle **ore 15.00**. A tale ora ammette a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio e, quindi, dichiara chiusa la votazione.

(art. 64-bis del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

- ▶ **Immediatamente dopo la chiusura della votazione — Il presidente dà inizio alle operazioni di riscontro preliminari** allo scrutinio per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; successivamente, procede alla formazione delle buste contenenti le liste della votazione e delle buste contenenti le schede avanzate, e le trasmette al Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

(art. 2, lettera c), del decreto legge 161/1976)

- ▶ **Il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio**, dando la precedenza allo spoglio delle schede relative alle elezioni provinciali. Lo scrutinio deve essere ultimato entro 12 ore, se si è svolta una sola consultazione, oppure entro 24 ore, se si sono svolte due o più consultazioni.

(art. 59 del testo unico 570/1960)

(art. 26, comma 1, n. 2 della legge 122/1951)

(art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993)

martedì 29 aprile

*1° giorno successivo
alla votazione di ballottaggio
(o, al più tardi, la mattina del mercoledì)*

- ▶ **Elezioni comunali: Ufficio centrale** — Il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.

(art. 72 del testo unico 570/1960)

martedì 29 aprile

*1° giorno successivo
alla votazione di ballottaggio
(o, comunque, non appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici di
sezione del collegio uninominale)*

- ▶ **Elezioni provinciali: Ufficio elettorale circoscrizionale** — Non appena ricevuti i verbali di tutte le sezioni elettorali del collegio uninominale, **l'Ufficio elettorale circoscrizionale si riunisce**, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, per sommare i voti ottenuti dai candidati alla carica di presidente della provincia ammessi al ballottaggio in tutte le sezioni del collegio. Successivamente **trasmette una copia del verbale all'Ufficio elettorale centrale**.

(art. 21 della legge 122/1951)

martedì 30 aprile

*2° giorno successivo
alla votazione di ballottaggio
(o, comunque, non appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici
elettorali circoscrizionali)*

- ▶ **Elezioni provinciali: Ufficio elettorale centrale** — Non appena ricevuti i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali, **l'Ufficio elettorale centrale si riunisce**, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, per determinare i voti ottenuti dai candidati alla carica di presidente della provincia ammessi al ballottaggio e **proclamare gli eletti**.

(art. 23 della legge 122/1951)

*entro 3 giorni dalla ricezione, da parte del Tribunale
o della Sezione distaccata, della busta contenente le liste
degli elettori della sezione*

- ▶ **Il giudice**, invitati gli scrutatori ad assistere, se lo credono, alle operazioni, procede all'apertura della busta contenente le liste degli elettori della sezione.

Le liste rimangono depositate, per quindici giorni, nella cancelleria del Tribunale, o della Sezione distaccata del Tribunale, e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

(art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957)

*entro 3 giorni dalla chiusura
delle operazioni di scrutinio*

- ▶ **Elezioni provinciali** — **Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale** notifica agli eletti i risultati delle elezioni. **L'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali**, sulla base di tali comunicazioni, pubblica i risultati delle elezioni.
- ▶ **Elezioni comunali** — **Il sindaco** pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

(art. 61 del testo unico 570/1960)